REGOLAMENTO (CE) N. 1250/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

che stabilisce modalità di applicazione, per il secondo semestre 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, riguardante talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 prevede la proroga al secondo semestre 1996 di un contigente tariffario di 76 500 animali vivi della specie bovina dai 160 ai 300 chilogrammi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95; che occorre stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possano dimostrare una solida attività e che commercializzino quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (6); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95, 76 500 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati per il secondo semestre 1996 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Per questi animali di dazio doganale ad valore e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1:

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato e/o esportato, nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

(1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.
(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.
(5) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(6) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

c) la domanda di titolo d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo;

d) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Reglamento (CE) n° 1250/96
— Forordning (EF) nr. 1250/96
— Verordnung (EG) Nr. 1250/96
— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1250/96
— Regulation (EC) No 1250/96
— Règlement (CE) n° 1250/96
— Regolamento (CE) n. 1250/96
— Verordening (EG) nr. 1250/96
— Regulamento (CE) n.º 1250/96
— Asetus (EY) N:o 1250/96
— Förordning (EG) nr 1250/96;

f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione:

— il numero di animali importati,

— l'origine di questi animali.

Entro la fine di ogni mese, le autorità in causa trasmettono tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate soltanto dal 5 al 12 luglio 1996.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 19 luglio 1996, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano, mediante sorteggio, titoli per 50 capi.

Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, per tale quantitativo è rilasciato un solo titolo.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli di importazioni rilasciati scade il 31 dicembre 1996.

Articolo 6

Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei e del protocollo n. 3 allegato agli accordi sulla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante:

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1250/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: ..... Periodo: .....

Stato membro: .....

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: ..... Telefax: .....

Telefono: .....

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi

— Ungheria
— Polonia
— Repubblica ceca
— Slovacchia
— Romania
— Bulgaria
— Lituania
— Lettonia
— Estonia